ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI

Art. 7 (Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari)

Le quote di partecipazione alla Federazione, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato nell'articolo precedente, sono trasformate in azioni della Federazione e ciascun socio e' iscritto nel libro dei soci per tante azioni di valore nominale di L. 50.000 quante corrispondono alla somma da lui effettivamente versata per quote azionarie alla Federazione societa' cooperativa preesistente alla legge 2 febbraio 1939, n. 159,o per quote di partecipazione alla Federazione ente morale ai sensi della legge stessa o per quote di partecipazione alla Federazione persona giuridica privata ai sensi della legge 18 maggio 1942, n. 566, nonche' per costituzione di riserve. I nuovi soci ed i sottoscrittori di nuove azioni dovranno versare, oltre l'importo delle azioni, il sovraprezzo di cui all'art. 2525 C. C., soltanto per le nuove riserve.

Versione in vigore dal 31 ottobre 1948, non più in vigore dal 12 novembre 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari
Estremi	Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235
Partizione	Allegato 2 Statuto Federazione italiana consorzi agrari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1948

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-1235-1948/allegato-2-statuto-federazione-italiana-consorzi-agrari-art-7/

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it